



omissis

omissis

omissis

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 15 dicembre 2011.

Ulteriore modifica al calendario venatorio 2011/2012.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

omissis

Visto il D.P.R. n. 357/1997, regolamento recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011 ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 3 la quale statuisce che "nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano regionale faunistico venatorio trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico-venatoria 2011/12, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 giugno 2011";

omissis

Visto il proprio decreto del 24 agosto 2011 con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2011/2012 secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" che fanno parti integranti del decreto stesso;

Visto il decreto n. 629/2011 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, recante la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulla predetta regolamentazione venatoria, ed in particolare la disposizione che prende atto del divieto provvisorio di caccia nei siti della Rete Natura 2000 e lo estende alla fascia prossimale di buffer entro la linea di duecento metri dal loro confine;

omissis

Vista la direttiva n. 2009/147/CE, che stabilisce il divieto di caccia alle specie ornitiche durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei piccoli, nonché durante il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione;

Visto il documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", redatto dal Comitato scientifico "Ornis" ed ufficialmente adottato dalla Commissione europea nell'anno 2001;

Vista la "Hunting Guide - Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CE sulla con-

servazione degli uccelli selvatici”, adottata dalla Commissione europea nel febbraio 2008;

Visto il “Piano di gestione internazionale per la beccaccia” adottato dalla Commissione ambiente DG XI della Commissione europea;

Vista la nota prot. 29844 T-A11 dell’ISPRA in data 13 settembre 2010;

Considerato che da un supplemento d’istruttoria al calendario venatorio 2011/12 nella parte riguardante le date di chiusura della caccia per singole specie risulta che attualmente la specie colombaccio (*Columba palumbus*) è giudicata in incremento in tutta Europa dall’European Bird Census Council (EBCC <http://www.ebcc.info/index.php?ID=457>); che la popolazione nidificante in Sicilia è giudicata in incremento (Università di Palermo – Proposta di piano faunistico venatorio 2011/16); che le precedenti stagioni di caccia fino al 31 gennaio non hanno pregiudicato in alcun modo la conservazione favorevole della specie; che la data di inizio della migrazione pre nuziale in Italia stabilita nel documento ORNIS Key Concepts ufficialmente adottato dalla Commissione ambiente DG XI dell’Unione europea per la fissazione delle stagioni di caccia è la terza decade di febbraio; che la caccia fino alla fine di gennaio risulta totalmente al di fuori del periodo di migrazione pre nuziale in assoluta armonia con i principi della direttiva n. 147/2009 UE, della legge n. 157/92, nonché della legge regionale n. 33/97;

Considerato che la data di apertura della caccia al colombaccio è stata anticipata al 10 settembre 2011, e che in forza del disposto ex art. 18, co. 2, legge n. 157/92 occorre rispettare l’arco temporale massimo di caccia previsto per singola specie;

Considerato che da altro supplemento d’istruttoria al calendario venatorio 2011/12 nella parte riguardante le date di chiusura della caccia per singole specie risulta che lo stato di conservazione precario e di declino della beccaccia (*Scolopax rusticola*) citato dall’ISPRA nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (documento a cui rimanda il parere ISPRA del 10 agosto 2011 prot.) è relativo ad una pubblicazione di BirdLifeInternational del 2004; che successivamente al 2004 sono stati pubblicati due testi scientifici in cui la popolazione europea ed eurasiatica occidentale di beccaccia è giudicata stabile (Wetlands International 2006, Delany et al. 2009); che lo stesso ente BirdLifeInternational nell’aggiornamento 2011 delle specie sul proprio sito internet definisce “globalmente stabile” la tendenza demografica della beccaccia in Europa ed Eurasia occidentale, modificando il proprio giudizio del 2004 in cui definiva la specie in declino;

Considerato che lo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici viene stabilito dalla Commissione ambiente dell’Unione europea sulla base di tutti i dati di letteratura scientifica disponibili e non solo quelli dell’Ente BirdLifeInternational;

Considerato che a seguito della valutazione di stato di conservazione sfavorevole stabilito nel 2004 per la beccaccia la Commissione ambiente dell’Unione europea ha redatto il Piano di gestione internazionale della Beccaccia il quale individuando le azioni da intraprendere per la conservazione favorevole della specie ha auspicato l’adozione di limiti di carniere e la messa a punto di protocolli di emergenza freddo;

Considerato che in detto Piano di gestione internazionale della Beccaccia, valido per tutti gli Stati membri UE, non sono presenti proposte di chiusura della caccia al 31

dicembre, ma il rispetto del documento ORNIS Key Concepts sopra citato;

Considerato che la Regione siciliana ha già adottato un limite di carniere giornaliero di 2 capi per cacciatore, ovvero inferiore a quello proposto dall’ISPRA di 3 capi al giorno ottemperando quindi alle proposte presenti nel Piano internazionale;

Considerato che l’areale di nidificazione delle popolazioni di beccaccia che raggiungono l’Italia meridionale si estende alla Russia ed alle Repubbliche indipendenti ex sovietiche situate ad est degli Urali (Spina & Volponi, 2008);

Vista la definizione di “stato di conservazione” delle specie selvatiche presente nella Direttiva Habitat n. 43/92/CEE;

Considerato che nel recente testo scientifico “An Atlas of Waders Population in Africa and Western Eurasia” edito nel 2009 le popolazioni di beccaccia in Russia, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Spagna, Irlanda sono definite stabili o in incremento, mentre un decremento è registrato solo per Regno Unito, Ucraina, Lettonia e Germania, e che sulla base di questi dati, cioè dell’entità delle popolazioni nidificanti nei diversi Paesi, la stessa pubblicazione definisce stabile la popolazione complessiva di beccacce;

Considerato che l’andamento del prelievo venatorio di beccacce in Sicilia rilevato da questo Assessorato suddividendo il totale di beccacce dichiarate abbattute nella Regione per il totale delle giornate di caccia fruite nel corso delle 6 stagioni che vanno dal 2003-04 al 2008-09 fa registrare un incremento dal 2003-04 al 2005-06 e successivamente una stabilità sui livelli del 2005-06 dimostrando una situazione favorevole delle presenze pluriennali della specie in Sicilia;

Considerato che la data di inizio della migrazione pre nuziale in Italia stabilita nel documento ORNIS Key Concepts ufficialmente adottato dalla Commissione ambiente DG XI dell’Unione europea per la fissazione delle stagioni di caccia è la seconda decade di gennaio;

Considerato che la Guida interpretativa della direttiva n. 147/2009 UE denominata “Uccelli”, ufficialmente approvata dalla Commissione ambiente DG XI dell’Unione europea come testo esplicativo della direttiva stessa, stabilisce ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che è consentito utilizzare una decade di sovrapposizione per la chiusura della stagione di caccia con la stessa decade in cui comincia la migrazione pre nuziale, ovvero è consentito chiudere la caccia alla fine della decade in cui inizia la migrazione pre nuziale. Ciò in quanto la sovrapposizione di una decade è considerata teorica o potenziale;

Considerato che l’ISPRA con nota prot. n. 29844 T-A11 del 13 settembre 2010 ha esplicitamente ammesso che le Regioni possono utilizzare la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della direttiva per la fissazione delle stagioni di caccia alle varie specie;

Ritenuto che l’art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 prescrive la previa acquisizione del parere dell’ISPRA solo nell’ipotesi di modifica in peius dei termini di apertura e chiusura della caccia alle singole specie, mentre tale parere è meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, ove la regolamentazione regionale non deteriori il regime minimo di tutela stabilito dalla legge quadro (Corte costituzionale, sent. n. 332/2006);

Visto il comma 1/bis dell’art. 18 della legge n. 157/92 introdotto dall’art. 42 della legge n. 96/2010 il quale stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie: a) – durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)

– durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza;

Considerato che i periodi di caccia previsti dall'art. 18 della legge n. 157/92 anche successivamente al recepimento, in forza dell'art. 42 della legge n. 96/2010, della direttiva n. 2009/147/CE, non hanno subito modifiche dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva;

Preso atto che nelle Regioni Veneto, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria la caccia alle due specie colombaccio (*Columba palumbus*) e beccaccia (*Scolopax rusticola*) si chiude dal 19 al 31 di gennaio e solo in Molise e Puglia il 15 gennaio mentre, limitatamente al colombaccio, nelle Regioni Campania e Veneto la caccia a quest'ultima specie si chiude il 9 febbraio;

Ritenuto che l'attuale regolamentazione dell'attività venatoria, con le ulteriori limitazioni di salvaguardia scaturite dalla valutazione di incidenza ambientale di cui al citato decreto n. 629/2011 dell'ARTA, è stata valutata come insuscettibile di produrre significativi effetti pregiudizievoli sullo stato di conservazione degli habitat dei siti della Rete Natura 2000;

Ritenuto pertanto che l'estensione del periodo di prelievo per le singole specie del Colombaccio (*Columba palumbus*) e della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) all'esterno dei siti costituenti la Rete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi limitrofa, costituisce una mera diversificazione dell'attività venatoria comunque esercitabile nei riguardi di altre specie e complessivamente valutata insuscettibile di produrre incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione dei siti stessi in termini di perdita di habitat, frammentazione, perturbazione o cambiamenti negli elementi principali dello stesso;

Ritenuto, peraltro, che tale diversificazione del prelievo nella forma di caccia vagante consegue il risultato di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie cacciabili sino al 21 gennaio 2012;

Ritenuto, sotto altro concorrente profilo, che le specie Colombaccio e Beccaccia non sono classificabili come prioritarie ai sensi della direttiva n. 79/49/CEE, essendo inserite entrambe nell'all. 2/1 della direttiva stessa, ovvero tra le specie di uccelli cacciabili in tutti gli Stati Membri dell'U.E. e che la procedura di VINCA non ne ha comunque fatto oggetto di particolari misure di salvaguardia;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che è possibile apportare modifiche ai periodi di esercizio dell'attività venatoria per singola specie all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e della fascia di buffer, nei limiti dell'arco temporale massimo stabilito dall'art. 18, legge n. 157/1992 come recepito dagli artt. 18 e 19 legge regionale n. 33/1997 e dei principi colà stabiliti, senza dovere sottoporre la modifica alla fase valutativa della procedura di VINCA ai sensi del DPR n. 357/1997;

Ritenuto, tuttavia, che in relazione a tale periodo invernale occorre adottare strumenti di ulteriore limitazione del carnere e delle modalità di prelievo della beccaccia (*Scolopax rusticola*) tali da mitigare la pressione venatoria sulla specie;

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica dell'art. 4, co. 1, lett. l dell'all. A al decreto 24 agosto 2011 il prelievo della specie Beccaccia

(*Scolopax rusticola*) al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi esterna, è consentito sino al 19 gennaio 2012 incluso.

Art. 2

A parziale modifica dell'art. 4, co. 1, lett. b dell'all. A al decreto 24 agosto 2011 il prelievo della specie Colombaccio (*Columba palumbus*) al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e della fascia di buffer di 200 mt ad essi esterna, è consentito sino al 23 gennaio 2012 incluso.

Art. 3

Nel periodo intercorrente dall'1 al 19 gennaio 2012 la caccia alla beccaccia è praticabile con l'ausilio del solo cane da ferma dalle ore 7.00 alle ore 16.00. In tale periodo il carnere giornaliero è limitato ad un solo esemplare che, in deroga ad ogni altra disposizione, deve essere immediatamente annotato nel tesserino venatorio al momento dell'abbattimento, fermo restando il limite massimo stagionale di capi abbattibili.

Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano di gestione internazionale della Beccaccia per ciò che concerne il c.d. "Protocollo di emergenza freddo" e in accoglimento della proposta ISPRA presente nella sopracitata Guida, la caccia alla beccaccia è sospesa nel caso di temperature diurne inferiori per tre giorni consecutivi a zero gradi centigradi, ovvero in caso di nevicate estese a quote inferiori a mt. 600. Le Ripartizioni faunistico venatorie sono tenute a segnalare tempestivamente le condizioni sopra descritte al Servizio faunistico della Regione sicilia.

Art. 5

Il presente decreto di modifica al calendario venatorio 2011/12 non si applica all'interno dei siti della Rete Natura 2000 dove è consentita l'attività venatoria.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web della stessa.

Palermo, 15 dicembre 2011.

D'ANTRASSI

(2011.51.3723)020

omissis